



NUMERO 07 - Settembre 2013

ATTESTATO DI PRESTAZIONE ENERGETICA ULTIME NOVITA' INTRODOTTE DAL D.L. 04/06/2013

Nella Gazzetta Ufficiale n.181 del 3 agosto u.s. è stata pubblica la Legge n. 90 di conversione del D.L. 4 giugno 2013, n.63 di recepimento della Direttiva Europea sulla prestazione energetica nell'edilizia.

Il provvedimento di fatto va a riformulare in maniera sostanziale il Decreto Legislativo n. 192/2005 che già dettava disposizioni sul rendimento energetico nell'edilizia e che doveva essere aggiornato, anche per definire le procedure d'infrazione avviate dalla Commissione Europea.

Di seguito diamo schematicamente evidenza degli aspetti più sostanziali e di maggiore interesse per la categoria, riportando inoltre le sanzioni amministrative previste in caso di mancato rispetto degli adempimenti.

ATTESTATO DI PRESTAZIONE ENERGETICA DELL'EDIFICIO (A.P.E.)

In sostituzione del precedente Attestato di Certificazione Energetica è stato ora introdotto l'Attestato di Prestazione energetica che, redatto da esperti qualificati ed indipendenti, non si limiterà ad attestare l'efficienza energetica dell'edificio, ma potrà fornire raccomandazioni e prescrizioni per il suo miglioramento.

Con Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico, da emanarsi entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della nuova disciplina, dovranno però essere forniti i criteri ed i contenuti del nuovo Attestato.

RILASCIO E AFFISSIONE DELL' A.P.E.

Già da ora, il proprietario che vende o trasferisce immobili anche a titolo gratuito (es. donazione), senza fornire l'Attestato di Prestazione Energetica (nel caso di vendita di edificio prima della sua costruzione, l'attestato dovrà essere fornito entro 15 giorni dalla domanda di agibilità) è punito con una sanzione amministrativa da € 3.000 ad € 18.000. In caso di nuova locazione senza A.P.E. la sanzione è invece ridotta ad un importo compreso tra i 300 ed i 1.800 euro ma, pare di capire, tale obbligo non si applica sui rinnovi taciti (es. il classico 6+6 degli affitti commerciali), ma solo nei nuovi contratti.

In tutti i contratti (vendita o affitto) dovrà in ogni caso essere inserita apposita clausola con la quale l'acquirente o il conduttore danno atto di aver ricevuto la documentazione energetica ed inoltre, a pena di nullità dell'atto, l'A.P.E. dovrà essere allegato allo stesso.

Per gli edifici aperti al pubblico con una superficie utile superiore a 500 mq per i quali sia stato rilasciato l'A.P.E. è fatto obbligo di esporre tale attestato in modo visibile all'ingresso dell'edificio.

ANNUNCI IMMOBILIARI

Qualsiasi tipo di comunicazione commerciale relativa a offerte di vendita o locazione di immobili dovrà sempre riportare in modo chiaro gli indici di prestazione energetica e la corrispondente classe di appartenenza.

La mancata indicazione di quanto sopra può comportare l'applicazione di una sanzione amministrativa da 500 a 3.000 €. Prossimamente il Ministero fornirà anche uno schema tipo per l'esposizione nelle agenzie immobiliari delle offerte, in modo da rendere uniformi le informazioni e quindi facilitarne la comprensibilità da parte dei clienti.

ESCLUSIONI

Sono esclusi dall'applicazione delle nuove regole:

- Gli edifici industriali o commerciali quando gli ambienti sono riscaldati per esigenze del processo produttivo;
- Gli edifici rurali non residenziali sprovvisti di impianti di climatizzazione;
- I fabbricati isolati con una superficie inferiore ai 50 mq (anche se i nuovi adempimenti si applicano comunque alle porzioni eventualmente adibite ad uffici, purché scorporabili ai fini della valutazione energetica);
- I luoghi di culto o destinati ad attività religiose;
- Strutture tipo box, cantine, garage, depositi, ecc.

NOVITÀ NORMATIVE PER AZIENDE CON DIPENDENTI **DECRETO-LAVORO e CONTRATTO INTEGRATIVO**

DECRETO LAVORO

In data 23 Agosto 2013 è entrato in vigore il c.d. Decreto Lavoro, che presenta numerose novità normative per le aziende con dipendenti.

In sintesi, le disposizioni di maggior interesse riguardano:

INCENTIVI PER NUOVE ASSUNZIONI A TEMPO INDETERMINATO: è stato istituito un nuovo incentivo per i datori di lavoro che assumono a tempo indeterminato lavoratori di età compresa tra 18 e 29 anni, che soddisfino uno dei seguenti requisiti:

- siano privi di un impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi;
- siano privi di un diploma di scuola media superiore o professionale.

Le predette assunzioni devono comportare un incremento occupazionale netto e devono essere effettuate entro il 30 Giugno 2015. L'incentivo è pari ad 1/3 dell'imponibile previdenziale mensile, spetta per 18 mesi (ridotti a 12 in caso di trasformazione a tempo indeterminato) e viene corrisposto dall'INPS direttamente al datore di lavoro.

Ad ogni modo, si rimane in attesa dei termini di decorrenza di questo incentivo e dei chiarimenti operativi.

CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO: previste alcune conferme ma anche delle modifiche al quadro normativo. Viene mantenuta la possibilità di stipula di un primo contratto acausale (ossia senza indicazione della motivazione) di durata non superiore a 12 mesi, nell'ipotesi di primo rapporto a termine tra datore e lavoratore. Inoltre questo tipo di contratto può ora essere prorogato, sempre nel rispetto della durata massima dei 12 mesi. Sono stati poi ripristinati gli intervalli minimi tra un contratto e l'altro, ossia 10 e 20 giorni dalla data di scadenza di un contratto a seconda se la durata è stata inferiore o superiore ai 6 mesi.

LAVORO INTERMITTENTE (A CHIAMATA): è stato introdotto il limite massimo di 400 giornate di lavoro effettivo nell'arco di un triennio, per le prestazioni a chiamata svolte da un lavoratore dalla data del 28 Giugno 2013; al superamento di tale limite il contratto viene automaticamente trasformato a tempo pieno e indeterminato. Sono esonerati da questa limitazione i settori turismo, pubblici esercizi e dello spettacolo. Confermata invece la sanzione amministrativa da 400 a 2.400 euro per la mancata comunicazione preventiva della prestazione intermittente.

LAVORO ACCESSORIO (VOUCHER): viene ribadito che l'unico parametro che consente il ricorso al lavoro accessorio è il rispetto del limite economico di 5.000 euro complessivi nell'anno riferiti al singolo lavoratore per la totalità delle aziende committenti. Ricordiamo inoltre che questo limite "individuale" si somma a quello "aziendale" dei 2.000 euro max per lavoratore.

Per ogni eventuale chiarimento o per richiedere altre informazioni in merito alla normativa del Lavoro, vi invitiamo a contat-

tare il Servizio Paghe o richiedere una consulenza gratuita del nostro Consulente del Lavoro, anche presso la vostra Sede.

CONTRATTO INTEGRATIVO PROVINCIALE

Lo scorso 13 settembre la Confcommercio di Vicenza e le principali Organizzazioni Sindacali hanno sottoscritto un nuovo accordo per il rinnovo del Contratto Integrativo Provinciale del settore Terziario, scaduto lo scorso 30 giugno. Si riepilogano di seguito le più importanti soluzioni contrattuali che sono già effettive sin dalla data dello scorso 1 luglio:

- **Maggiorazione lavoro domenicale:** per i lavoratori a tempo pieno con giorno di riposo coincidente con la domenica viene riconosciuta la maggiorazione del 30% per le prime ventiquattro domeniche lavorate nel corso di ciascun anno (aumentata al 35% per le successive).
- **Maggiorazione lavoro festivo:** le ore prestate nelle festività nazionali (25 Aprile, 1 Maggio e 2 Giugno) vengono retribuite con la maggiorazione del 45%.
- **Flessibilità e Banca ore:** resi immediatamente applicabili i regimi previsti dal CCNL finalizzati ad una maggiore flessibilità dell'orario. Inoltre è stato concepito un nuovo regime orario a titolo di Banca ore di II Livello, con l'obiettivo di sostenere i picchi di lavoro recuperando le ore di eccedenza nei periodi di maggior "calma".
- **Terzo elemento provinciale:** stabilito in euro 6,20 lordi.
- **Premio Variabile Collettivo:** l'accordo ha istituito un premio collettivo annuale variabile, correlato ai risultati conseguiti dalle aziende e subordinato a parametri di presenza individuale al lavoro. Tale meccanismo di premio non comporta aumenti di costo per l'azienda, visto che il precedente accordo provinciale prevedeva un Terzo elemento di euro 15,49. Inoltre, dal momento che per tale Premio è consentita la detassazione e lo sgravio contributivo, ne consegue un importo netto al dipendente più alto.
- **Permessi per malattia del bambino:** ribadito il diritto per il genitore di astenersi dal lavoro per un massimo di 5 giorni lavorativi l'anno, con indennità economica a carico dell'Ente Bilaterale Terziario di Vicenza (in precedenza erano a carico azienda).
- **Anticipazioni trattamento di fine rapporto:** riproposto l'ampliamento dell'utilizzo di questo istituto come da precedente accordo, in merito ad anzianità di lavoro (4 anni di servizio), misura dell'anticipo (massimo 70%) e motivazioni per la richiesta (spese sanitarie anche non straordinarie, spese per matrimonio, acquisto autovettura, ristrutturazione abitazione, altri eventi di carattere assolutamente straordinario).

COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE **GLI ULTIMI "INTERESSANTI" PARERI DEL MINISTERO**

Con due distinti pareri (6 maggio e 24 maggio 2013) il Ministero dello Sviluppo Economico ha fornito delle importanti indicazioni per le modalità da seguire in fase di avvio e di successivo esercizio del commercio ambulante in forma itinerante (autorizzazione tipo B).

Seguendo l'onda delle molteplici norme in ordine alle semplificazioni ed alle liberalizzazioni delle attività commerciali, il Ministero fa sapere che l'inizio dell'attività del commercio su area pubblica non possa che essere avviato mediante S.C.I.A. (segnalazione certificata di inizio attività) in luogo della vecchia richiesta di Autorizzazione, in quanto non soggetta ad alcun limite o contingentamento, ma solo alla verifica dei requisiti morali e professionali ed all'eventuale registrazione igienico-sanitaria.

Tale semplificazione, precisa sempre il Ministero, di fatto non va in alcun modo a ledere la potestà "programmatoria" dei singoli Comuni che, qualora intendessero porre limitazioni per giustificate esigenze di ordine pubblico, di sostenibilità ambientale e sociale o di mobilità e vivibilità del territorio, potranno sempre introdurre, nei relativi piani del commercio su aree pubbliche, delle esclusioni alla vendita itinerante nelle aree sensibili.

Altra importante "novità" contenuta nei pareri, è quella relativa alle limitazioni temporali di sosta consentita per gli itineranti e che nella Regione Veneto è prevista "fino ad un massimo di due ore nello stesso posto, con obbligo di

spostamento di almeno 250 metri e con divieto di tornare nel medesimo punto nell'arco della stessa giornata".

La nuova interpretazione del Ministero è quantomeno "sibillina" in quanto, se da un lato ribadisce chiaramente che l'esercizio del commercio su aree pubbliche in forma itinerante deve essere svolto in modo tale da differenziarsi dal commercio su aree pubbliche con posteggio, consentendo una sosta limitata al solo tempo necessario a soddisfare le richieste della clientela, dall'altro non condivide ipotesi regolamentari che stabiliscano "orari di permanenza o o stazionamenti successivi a distanze prestabilite". Una simile previsione, peraltro presente in tutti i regolamenti Comunali per il commercio su aree pubbliche, non risponderebbe "a criteri di equità" se non per quelle sole aree comunali nelle quali possono essere adottati motivi imperativi di interesse generale e ben identificate nel regolamento stesso.

VENDITA DI PESCE CARTELLO OBBLIGATORIO

Con decreto pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 10 agosto u.s., il Ministero della Salute ha definito le informazioni obbligatorie da esporre a tutela del consumatore di pesce fresco, anche di acqua dolce.

In particolare il nuovo disposto prevede l'obbligo per tutti i venditori di prodotti ittici di esporre un apposito cartello, ben visibile dalla posizione in cui il consumatore prende o riceve la merce, recante la seguente dicitura

INFORMAZIONI AL CONSUMATORE PER UN CORRETTO IMPIEGO DI PESCE E CEFALOPODI FRESCHI

In caso di consumo crudo, marinato o non completamente cotto il prodotto deve essere preventivamente congelato per almeno 96 ore a -18 °C in congelatore domestico contrassegnato con tre o più stelle.

La mancata esposizione del predetto cartello potrà essere punita con una sanzione amministrativa pecuniaria da € 600,00 ad € 3.500,00.

Ricordiamo che il congelamento è l'unico procedimento, alternativo alla cottura, in grado di garantire l'uccisione di parassiti potenzialmente rischiosi per la salute umana, come ad esempio l'Anisakis.

In virtù di quanto sopra, l'obbligo di esposizione del cartello non si applica ai prodotti della pesca congelati e così conservati per un periodo di tempo sufficiente ad uccidere i parassiti vivi e quindi venduti decongelati.

WI-FI COMPLETAMENTE LIBERA FINALMENTE UNA PIETRA TOMBALE SUL DECRETO PISANU

Le norme che disciplinano la messa disposizione del pubblico, da parte di strutture ricettive o altri pubblici esercizi, di un collegamento internet tramite tecnologia WIFI risalgono al lontano 2005 quando il decreto Pisanu introdusse per tutti gli esercizi l'obbligo di preventiva acquisizione dei dati anagrafici dei clienti che utilizzavano internet, nonché apposite misure per il monitoraggio delle operazioni degli utenti.

Questa anacronistica disposizione, voluta in nome delle norme anti-terrorismo, ha subito una prima importante spallata con il decreto mille proroghe del 2010 che ha abrogato l'obbligo di identificazione dei soggetti ai quali si forniva il servizio e di quello di tracciamento delle connessioni.

A mettere la definitiva parola fine sulla questione ci ha pensato l'articolo 10 del D.L. 21 giugno 2013 n.69 che ha previsto e sancito la più completa liberalizzazione dell'accesso ai servizi wi-fi, messi a disposizione dagli esercizi e dagli enti pubblici.

Così recita il dettato normativo: "L'offerta di accesso alla rete internet al pubblico tramite tecnologia WIFI non

richiede l'identificazione personale degli utilizzatori.” Inoltre, quando l'offerta di accesso non costituisce l'attività commerciale prevalente del gestore del servizio, non sono più necessarie nemmeno la licenza del Questore e la Comunicazione al Ministero.

BANCHE E CREDITO **AL VIA LA NUOVA MORATORIA**

Parte la nuova moratoria per le piccole e medie imprese siglata lo scorso 1° luglio dall'ABI, Alleanza Cooperative Italiane (che riunisce Agci, Confcooperative, Legacoop), Cia, Clai, Coldiretti, Confagricoltura, Confapi, Confedilizia, Confetra, Confindustria, Rete Imprese Italia (che riunisce Casartigiani, Cna, Confartigianato, Confcommercio, Confesercenti).

Gli interventi finanziari previsti dalla nuova moratoria, sono di 3 tipi:

1. Operazioni di sospensione dei finanziamenti a medio-lungo termine;
2. Operazioni di allungamento dei mutui e delle scadenze del credito a breve termine;
3. Operazioni di finanziamento per le imprese che avviano processi di rafforzamento patrimoniale.

Possono beneficiarne le imprese che, pur manifestando un'eccessiva incidenza degli oneri finanziari sul fatturato per effetto della crisi economica, sono economicamente sane ("in bonis"). È previsto che si impegnino a fornire elementi che evidenzino prospettive di sviluppo o di continuità aziendale, ad esempio attraverso il portafoglio ordini, il business plan, i piani di ristrutturazione aziendale.

Gli elementi di novità rispetto al passato includono un più ampio periodo massimo di allungamento dei mutui. Le operazioni avranno condizioni contrattuali invariate se l'impegno dell'impresa è quello di avviare entro 12 mesi dall'ottenimento dell'allungamento, processi di rafforzamento patrimoniale o di aggregazione. In caso contrario le operazioni possono prevedere una variazione del tasso d'interesse, in misura non superiore all'aumento del costo di raccolta della banca rispetto al momento dell'iniziale erogazione. La variazione non potrà di norma superare il 2%.

FINANZIAMENTI AGEVOLATI PER I PIANI **DI SVILUPPO DEL SETTORE TURISTICO VENETO**

Informiamo che la Giunta Regionale del Veneto ha previsto, con deliberazione n. 1691 del 24 settembre 2013, la possibilità di ottenere finanziamenti agevolati da parte delle associazioni e reti d'impresa del settore turismo per il miglioramento dell'offerta turistica nel Veneto. In particolare l'intervento normativo ha integrato la legge regionale 33/2002, prevedendone una specifica sezione destinata esclusivamente alle aggregazioni di PMI del settore turistico. A seguito di tale integrazione si evidenziano tre aspetti di innovazione che rappresentano la base operativa della strategia regionale e delle politiche di sviluppo dell'industria turistica:

1. Favorire anche nell'industria turistica lo spirito e la mentalità dell'aggregazione, al fine di accrescere la competitività sul mercato delle imprese in rete, razionalizzare i costi ed unire le conoscenze e competenze.
2. Incoraggiare le imprese turistiche venete ad aggregarsi per proporre, da un lato, nuove opportunità di viaggio e scoperta del territorio e, dall'altro, per ricercare nuovi mercati, accrescere il livello di concorrenzialità e soddisfare le esigenze del turista moderno con servizi innovativi.
3. Destinare gli interventi esclusivamente ad aggregazioni di imprese per "lanciare" un messaggio particolarmente significativi, premonitore di operazioni, incentivi e progetti futuri sempre più aggreganti che consentano alle imprese venete di superare l'attuale parcellizzazione non solo produttiva ma anche, e soprattutto, commerciale.

Ai finanziamenti agevolati possono accedere infatti le aggregazioni di almeno cinque PMI costituite nelle seguenti

forme giuridiche: reti di PMI nella forma del contratto di rete, associazioni temporanee di imprese e consorzi e società consortili, anche in forma cooperativa, che realizzano progetti strategici di carattere strutturale ed infrastrutturale finalizzati ad attività di particolare interesse per lo sviluppo delle località turistiche.

I progetti strategici devono, in particolare, riguardare una o più delle seguenti attività:

1. La realizzazione, in forma aggregata e per la fornitura ai turisti di servizi aggiuntivi a quelli della ospitalità: aree benessere, piscine, sedi congressuali, aree attrezzate per il turismo attivo, le attività sportive, centri relax, ecc.
2. Progetti integrati di diversificazione delle attività turistiche mediante la realizzazione di investimenti al servizio della rete di imprese per attività di cicloturismo e ciclo-escursionismo, golf, turismo nautico, diportistica, ecc.
3. Progetti integrati di movimentazione e spostamento logistico dei turisti italiani e stranieri al fine di migliorare i trasferimenti anche fra strutture della rete di imprese di tematismi diversi, nonché ridurre le fonti di inquinamento del traffico.
4. Progetti di sviluppo delle attività turistiche per l'ospitalità diffusa, di cui alla legge regionale 11/2013.
5. Progetti per la riduzione dei costi delle imprese facenti parte della rete, attraverso la messa a sistema degli strumenti informatici di amministrazione, gestione e prenotazione dei servizi turistici.
6. La creazione di reti logistiche o piattaforme logistiche per la gestione di beni e servizi a favore del turista o interventi aggregati che migliorino i processi produttivi delle imprese.
7. La realizzazione di opere, anche in accordo con gli enti locali e altri enti pubblici, in grado di agevolare le attività turistiche, creare nuove opportunità di offerta turistica, innovare i processi di utilizzo delle risorse e dei prodotti turistici.

Le spese che possono essere ammissibili all'intervento di agevolazione finanziaria prevista dal Fondo di rotazione sono le seguenti:

1. Acquisto, installazione e realizzazione di attrezzature, di dotazioni, di impiantistica, di macchinari e di strumentazione tecnologica.
2. Interventi edili di costruzione, sistemazione e adeguamento di opere, strutture, fabbricati ed impianti; attività di manutenzione, di restauro e di ristrutturazione edilizia.
3. Acquisto, posa in opera e attivazione di impianti, macchinari, attrezzature e elementi di complemento delle iniziative previste dal Progetto;
4. Acquisto di tecnologie e strumentazioni hardware e software funzionali alla realizzazione del progetto di aggregazione;
5. Spese funzionali alla costituzione della rete di imprese nella misura massima del 2% del finanziamento ammesso;
6. Consulenza e assistenza tecnico-specialistica prestate da soggetti esterni all'aggregazione per la redazione di programma di rete e sviluppo del progetto, nella misura massima del 20% del finanziamento concesso.

Il finanziamento agevolato è compreso tra un minimo di 250.000 euro ed un massimo di 4 milioni di euro di spesa ammissibile per ciascun progetto di rete.

Per maggiori informazioni contattate gli uffici Brentafidi.

